



Comitato di Vigilanza e Controllo

Rapporto sull'applicazione del DM 14 febbraio 2013, n. 22

«Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»

ANNO 2017 - 2018

SOMMARIO

- 1. Premessa**
- 2. Comitato di vigilanza e controllo**
 - 2.1 Istituzione del Comitato di vigilanza e controllo**
 - 2.2 Nomina e Composizione del Comitato di Vigilanza e Controllo**
- 3. Censimento degli impianti che producono e utilizzano CSS**
- 4. Attività del Comitato**
- 5. Interrogazioni**
- 6. Rapporti e studi**
- 7. Pagina web del sito Minambiente**
- 8. Conclusioni**

1. Premessa

Il Comitato di vigilanza e controllo del CSS Combustibile è stato costituito nel 2013 a seguito del Decreto Ministeriale 14/2/2013, n.22 (d'ora in avanti DM CSS).

Il Comitato rappresenta uno strumento di monitoraggio con l'obiettivo anche di facilitare il rapporto tra gli operatori del settore della produzione e dell'utilizzazione del CSS e di costituire un organo di consultazione delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e di quelle di controllo delle modalità di produzione e impiego.

Questa relazione rendiconta le attività svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate, riporta i dati sulla produzione e sull'utilizzo del CSS, e illustra le ricerche condotte e le attività svolte dal Comitato nel corso del 2017 e 2018.

La relazione è suddivisa in capitoli dedicati alle specifiche competenze del Comitato attribuite dal regolamento. In particolare, vi sono riportate le valutazioni sui dati di produzione e utilizzazione del CSS e le proposte destinate all'amministrazione attiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). La relazione ha anche l'obiettivo di stimolare una riflessione sull'attuazione del DM CSS e sulle possibilità di una sua più efficace operatività.

Il Comitato ha raccolto dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni dati e documentazione degli atti rilasciati e/o in itinere per l'applicazione del DM CSS e ha elaborato i dati relativi di produzione e utilizzazione. Questa relazione, perciò, può fornire un supporto agli Enti competenti per la pianificazione e la programmazione nei settori dei rifiuti e dell'energia, per la verifica dell'attuazione degli obiettivi in merito al riciclaggio dei rifiuti, all'attuazione degli obiettivi di riduzione dell'uso dei combustibili convenzionali, alla disponibilità d'impianti, all'autosufficienza energetica per alcuni settori come i cementifici. Inoltre la relazione può costituire anche un supporto informativo sulle strategie e iniziative locali e sull'efficienza degli impianti di recupero. Proprio a tal fine sono stati richiesti dati di dettaglio per fornire ai portatori d'interessi e a tutti i soggetti interessanti un'informazione completa utile anche per l'implementazione e la revisione della disciplina di settore.

Il Comitato ha inoltre predisposto la documentazione per la realizzazione della pagina WEB inserita nel sito del MATTM per divulgare una corretta informazione sul CSS

Combustibile e documentare le attività del Comitato. Si ritiene che questo sia uno strumento importante per rispondere a domande, dubbi e curiosità degli addetti al settore ma anche di cittadini e per fornire tutte le informazioni disponibili.

2. Comitato di vigilanza e controllo

2.1 Istituzione del Comitato di vigilanza e controllo

In relazione alle disposizioni riportate all'art. 6, par. 4 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., è stato emanato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» (G.U. n. 62 del 14 marzo 2013) che stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito dall'art. 183, comma 1, lett. cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., cessino di essere qualificati come rifiuto.

Tale definizione è la seguente: *il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.*

Il Regolamento stabilisce, nel rispetto delle condizioni di cui al citato art. 184-ter, le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Successivamente, anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 293, comma 1 del D. Lgs. 152/06, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013 recante «Modifica dell'allegato X della Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS)» (G.U. n. 77 del 2 aprile 2013). Il CSS combustibile è stato pertanto aggiunto fra i combustibili (Parte I, Sezione 1, punto 10 e Parte II, Sezione 7, punto 10 dell'Allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con DM 13 dicembre 2013, coerentemente con l'art. 15, comma 1 del DM 14 febbraio 2013, n. 22, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto la costituzione del Comitato di vigilanza e controllo CSS. Il Comitato è composto da due

rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, uno dal Ministero dello Sviluppo Economico, quattro dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di produzione ed utilizzatori del CSS-combustibile, uno dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI), senza oneri a carico della finanza pubblica né compensi o indennità per i componenti.

Il Comitato, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, ha il compito di:

- a) garantire il monitoraggio della produzione e dell'utilizzo del CSS-Combustibile ai fini di una maggiore tutela ambientale nonché la verifica dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile;
- c) esaminare il livello qualitativo e quantitativo della produzione e dell'utilizzo del CSS-Combustibile;
- d) intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del pubblico informazioni utili o opportune in relazione alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile, anche sulla base dei dati trasmessi dai produttori e dagli utilizzatori di cui all'articolo 14;
- e) assicurare il monitoraggio sull'attuazione della presente disciplina, garantire l'esame e la valutazione delle problematiche collegate, favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire applicazione uniforme e coordinata del presente regolamento e sottoporre eventuali proposte integrative o correttive della normativa.


2.2 Nomina e Composizione del Comitato di Vigilanza e Controllo

Il Comitato è attualmente presieduto dal Dott. Mauro Rotatori (CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico), designato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.


I componenti del Comitato in questione sono:

- Ing. Giuseppe Mininni (CNR – Istituto di Ricerca Sulla Acque), designato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Dott. Luciano Barra, designato dal Ministro dello Sviluppo Economico;
- Dott.ssa Elisabetta Perrotta, designata da FISE-ASSOAMBIENTE;
- Dott. Paolo Giacomelli, designato da UTILITALIA ;
- Ing. Gianluca Barbagli, designato da AITEC;
- Dott.ssa Claudia Mensi, designata da ASSOELETTRICA;
- Ing. Mattia Merlini, designato dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).
- Dott. Michele Bertolino, designato dalle Associazioni Ambientaliste.

3. Censimento degli impianti che producono e utilizzano CSS EoW



La sostituzione parziale di combustibili fossili utilizzati nel processo produttivo con CSS EoW è attualmente limitata al settore del cemento.



Più in generale, in Italia, specificatamente nel settore cemento, il tasso di utilizzo complessivo dei CSS in sostituzione di quelli fossili risulta molto lontano dalla media europea.

In Italia nel 2017, solo il 17,3 % del calore necessario per produrre il cemento è stato ottenuto da combustibili alternativi (per un totale di 360 mila tonnellate) mentre il restante 82,7% è stato ottenuto da combustibili fossili non rinnovabili. Del 17,3% del calore di sostituzione proveniente dai combustibili alternativi, l'aliquota di biomassa in essi contenuta rappresenta invece il 5,6% di tutto il calore necessario per la produzione del cemento.

L'utilizzo di combustibili alternativi contenenti biomassa è il principale mezzo a disposizione dell'industria del cemento per abbattere le proprie emissioni di CO₂. **Dal 2009 al 2017 le emissioni di CO₂ evitate** grazie all'utilizzo dei combustibili alternativi derivanti dai rifiuti, nonostante le basse percentuali di sostituzione, sono state pari a circa **1,8 Mt** (Dati AITEC 2017).

Da stime AITEC, Il potenziale di risparmio di risorse fossili attraverso la biomassa contenuta nei CSS è quantificabile in oltre 150k TEP all'anno, ipotizzati sulla base del

raggiungimento di un tasso di sostituzione dei combustibili fossile analogo a quello del settore cemento in Germania ed ipotizzando una percentuale di biomassa media per i CSS del 30% ed a parità dei consumi termici complessivi del settore.

Gli impianti italiani sono tecnologicamente pronti a raggiungere i livelli di utilizzo di combustibili alternativi (Combustibili Solidi Secondari – CSS EoW) dei propri *competitor* Europei, ma incontrano molte difficoltà nel loro utilizzo a causa del mancato rilascio delle autorizzazioni e ciò nonostante lo specifico decreto ministeriale che ne avrebbe dovuto facilitare l'impiego.

Il 17,3% di tasso di sostituzione (5,6% considerando solo l'aliquota di biomassa) registrato nel 2017 in Italia dalle aziende produttrici di cemento (associate AITEC) rappresenta una media nazionale, ma è bene precisare che esso non è omogeneo in tutti gli impianti distribuiti sul territorio nazionale e la maggior parte di questi impianti registra un tasso di sostituzione pari allo 0%. A questo proposito da sottolineare la difficoltà ad utilizzare il CSS anche laddove le specifiche autorizzazioni siano state rilasciate.

L'utilizzo di CSS in parziale sostituzione dei combustibili fossili è attività usuale, assodata e riconosciuta nel Bref (*BAT Reference Document*) dell'industria del cemento europea, ma in Italia stenta ad affermarsi e si registra un gap rilevante in termini di percentuale di sostituzione di calore rispetto agli altri paesi europei con conseguenti ricadute negative in termini di salvaguardia di risorse combustibili non rinnovabili e soprattutto di emissioni di CO₂.

Si rileva ancora una importante difficoltà da parte del Comitato a reperire i dati relativi alle comunicazioni previste dall'art. 14 del D.M. n. 22 del 14 febbraio 2013 e a riguardo il dato relativo alla produzione e destino del CSS-combustibile potrebbe essere inserito nel format richiesta dati MUD al fine di agevolare la tracciabilità produttiva e una maggiore semplificazione nell'ottenimento del dato quantitativo.

4. Attività del Comitato

Nell'ambito delle attività svolte nel corso del 2017-2018, il Comitato ha monitorato con attenzione le problematiche che ad oggi impediscono ancora un effettivo utilizzo del CSS combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale.

Il monitoraggio è stato realizzato attraverso l'analisi di dettaglio della gestione della tematica a livello territoriale sia in relazione alle autorizzazioni rilasciate e sia agli ulteriori vincoli introdotti in materia.

Nel corso degli incontri del Comitato sono stati affrontati, inoltre, i seguenti temi:

- Richiesta parere giunta il 3 novembre 2016 dalla Regione Veneto in merito alla cessazione qualifica rifiuto del CSS nell'ambito del trasporto transfrontaliero di rifiuti al fine di verificare la "equivalenza" della norma applicata al DM 22/2013.

Il Comitato ritiene che il requisito di un'equivalenza "*grosso modo*" non appare imporre un raffronto *minuzioso* tra la norma *end-of-waste* italiana e quella ungherese, specie se si tiene conto di quanto stabilito all'art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento (CE) n.1013/2006 che, nell'esercizio del potere di formulare obiezioni, richiede di tenere "*conto dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno*;" Dalla nota della Regione Veneto sembra che la Regione valuti l'*identità* - e non la mera approssimativa *equivalenza* - dei processi di recupero applicando un criterio *ben più severo* di quello che si applica – nei casi notoriamente ben più critici – dell'esportazione dalla Comunità verso Paesi terzi, casi in cui non è affatto richiesto di valutare l'*identità* (cfr. pag. 61 delle FAQ della Commissione EU

Ad ogni buon conto, appare opportuno evidenziare che l'autorità dello stato di spedizione non deve tener conto delle caratteristiche del soggetto che *utilizza* il CSS, ma solo dell'impianto che, previo recupero, lo *produce*. L'equivalenza negli standard di utilizzo, infatti, non legittimerebbe l'obiezione ex art. 12, comma 1, lett. c) del Regolamento (CE) 1013/2006.

* * * * *

- Esame del quesito posto dall'azienda FCA, giunto per il tramite della DG-RIN, al riguardo della gestione del fluff auto con particolare riferimento ad un

approfondimento sull'utilizzo del codice CER 19.10.04 per la produzione di CSS-combustibile ai sensi del DM 22/2013.

Il Comitato ha confermato quanto già segnalato in relazione ad un quesito presentato nel 2014 (riportato nella relazione annuale), integrando con valutazioni attinenti alle previsioni normative afferenti la registrazione del prodotto ai sensi del Regolamento REACH.

* * * * *

- Richiesta supporto da parte della DG-RIN in relazione all'appello presentato dall'Avvocatura dello Stato a seguito del ricorso del Forum Ambientalista.

Il Forum Ambientalista (unico legittimato dal TAR ad agire rispetto a l'Associazione Raggio Verde e la Rete per la tutela della Valle del Sacco ONLUS, in quanto associazione riconosciuta dal Ministero dell'ambiente), con atto di appello del 2 ottobre 2017, ha impugnato la sentenza del TAR Lazio 4226/2017 che aveva rigettato le contestazioni presentate dalle associazioni in parola in merito alle prescrizioni riportate nel DM 14 febbraio 2013, n. 22 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) e del DM 25 marzo 2013, recante integrazione al Decreto del 3 gennaio 2013, concernente la specifica dei poteri del Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità sulla gestione dei rifiuti nel territorio della Provincia di Roma.

Nella sentenza di primo grado del TAR è stata accolta unicamente *“l'irragionevolezza della previsione secondo cui “l'eventuale non conformità del lotto in relazione alle caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 2, lascia impregiudicati gli effetti giuridici delle dichiarazioni di conformità emesse in relazione ai sottolotti di cui è costituito il predetto lotto”*.

A riguardo il Comitato ha predisposto una memoria trasmessa alla DG-RIN per l'intervento successivo all'Avvocatura di Stato da parte del MATTM.

In particolare, il Ministero ha evidenziato, entrando poi nel dettaglio tecnico-normativo, che *“la non conformità di un lotto, in via generale, possa derivare anche dalla non conformità di uno solo dei sottolotti e non necessariamente di tutti i sottolotti che compongono il lotto medesimo. In tale ipotesi, sarebbe stato inutile ed inutilmente dispendioso pretendere a carico dell'operatore, di vanificare gli effetti positivi derivanti dalla già effettuata verifica*

di conformità su tutte le partite, per la eventuale non conformità di una sola di esse. Per tali ragioni, la previsione censurata in sede di sentenza del Tar, disponendo che la verifica di non conformità di un lotto non comporta la qualifica di non conformità di tutti i sottolotti appare del tutto legittima e ragionevole e completamente orientata in un'ottica di risparmio delle risorse, nonché di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa".

* * * * *

- Richiesta da parte del Ministero di valutare eventuali proposte di modifica al DM 22/2013 ed in particolare all'art 8 comma 6, al fine di presentare un nuovo testo che recepisca le criticità emerse nel tempo e le proposte in grado di promuovere il CSS combustibile in Italia.

In particolare l'art. 8, comma 6 prevede, nella fase successivamente alla messa a regime dell'impianto di produzione del CSS-Combustibile, una procedura di verifica ad opera del produttore. Con riferimento a ciascun lotto (costituito da sottolotti), il produttore infatti deve verificare unicamente la corrispondenza dello stesso alle caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 2, del D.M. In attesa dell'effettuazione delle predette verifiche resta impregiudicata la possibilità per il produttore di emettere, con riferimento ad uno o più sottolotti, dichiarazioni di conformità ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2 a condizione che questi siano comunque corrispondenti alle caratteristiche di classificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 1, del D.M. L'eventuale non conformità del lotto in relazione alle caratteristiche di specificazione di cui all'Allegato 1, Tabella 2, del D.M. lascia impregiudicati gli effetti giuridici delle dichiarazioni di conformità emesse in relazione ai sottolotti di cui è costituito il predetto lotto.

Al fine di risolvere le criticità emerse dall'interpretazione della predetta procedura di cui all'art.8 comma 6, la proposta avanza dal Comitato prevede l'allineamento dell'intero DM 22/2013 alla vigente norma tecnica UNI EN 15359 secondo cui "La specifica del CSS è concordata tra il fornitore e l'utilizzatore che possono definire la dimensione del lotto fino ad un massimo di 1 500 t come da regole di conformità". Questo significa che il produttore può effettuare la verifica di cui all'art. 8 comma 6 sui lotti non superiori a 1500 tonnellate, e non più sulla base dei sottolotti intesi come quantità di CSS prodotto su base giornaliera.

Pertanto, il nuovo testo proposto prevede:

- la sostituzione del termine "sottolotto" con quello di "lotto";

- l'eliminazione della definizione di sottolotto di cui all'art. 3, lettera h);
- la riscrittura dell'art. 8 comma 6 prevedendo la verifica, in fase successiva alla messa a regime, sulla base del lotto come definito dalla UNI EN 15359

* * * * *

- Esame sul tema “Disposizioni in merito alla richiesta di aggiornamento, dei procedimenti al rilascio delle AIA per i produttori/utilizzatori di CSS combustibile, alle Autorità Competenti (MATTM, Regioni e Province)” al fine di definire una nota da inviare a tutti gli Enti Competenti da parte della DG-RIN del MATTM.

* * * * *

- Sperimentazione condotte da ARPA Cuneo (Piemonte) per la verifica di conformità metalli pesanti sul CSS rifiuto ai sensi della norma UNI EN 15359: 2011, UNI EN 15411:2011 (norma che si applica anche alla determinazione analitica del CSSc) e dell'approccio statistico Manuale ISPRA 52/2009. Il Comitato ha esaminato la relazione conclusiva del primo step di interconfronto analitico (prot. 0004939 MATTM del 6 aprile 2017) constatando il rispetto di tutti i valori di caratterizzazione e specificazione riportati nel Dm 22/2013. La sperimentazione non ha interessato le emissioni in atmosfera. Non risulta a questo Comitato che le emissioni in atmosfera, abbiano mai creato problemi per il rispetto dei limiti in emissione.

* * * * *

- Supporto alla DG-RIN in merito alla nota pervenuta, per il tramite del capo di Gabinetto, da parte della Commissione per le Petizioni UE avente per oggetto “*Petizione n. 0813/2017 - Presunta violazione delle disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti concernenti i criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto in Italia*”.

Premesso che la Commissione UE in sede di audizione il 18 giugno 2018 aveva già risposto alla Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo sulla legittimità del decreto CSSc (nota prot. CM\1157991EN – PE 625.244v01-00 del 29/6/2018), il Comitato CSS ha inoltrato alla DG-RIN una nota (prot 14477/RIN del 10.09.2018) per il seguito di competenza, fornendo il richiesto contributo tecnico-giuridico sul tema.

In estrema sintesi il Comitato ha osservato che :

- la petizione evidenziava che l'impiego del CSS presenta elevati margini di rischio sotto il profilo ambientale e sanitario con riferimento, in particolare al tema delle emissioni ma che invece non sussiste, alcun pregiudizio ambientale per l'uso di CSS combustibile in centrali termoelettriche di potenza superiore a 50 MW o in cementifici con produzione superiore a 500 t/d di clinker, essendo queste installazioni soggette ad AIA, e quindi al rigido rispetto del piano di monitoraggio e di controllo ove l'autorità competente può prescrivere modalità di conduzione e condizioni, ivi compreso il controllo continuo delle emissioni, escludendosi ogni ragionevole possibilità di emissioni incontrollate.
- infine l'uso del CSS in cementifici costituisce una *Best Available Technique* (BAT), come illustrato dalla decisione di esecuzione della Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (cd. BAT Conclusions).

5. Rapporti e studi

- a) *PROGETTI TECNOLOGIE PROCEDURE - “Valorizzazione energetica rifiuti e del CSS combustibile nell’economia circolare comunitaria” – Ambiente & Sviluppo 1/2018*

Il volume raccoglie articoli sul tema Waste to Energy e CSS.

- b) Programma di Governo presentato dalla Lega in occasione delle elezioni 2018 (di seguito lo stralcio in materia):

GESTIONE RIFIUTI

Vogliamo ridurre la Tassa dei rifiuti di almeno 50% per ogni famiglia entro il 2020.

Per ridurre del 50% la tassa dei rifiuti per ogni famiglia occorre fare due cose:

- Rivedere completamente il significato delle raccolte differenziate, attivando solamente quelle che hanno, attraverso la tracciabilità del rifiuto, un effettivo e certo utilizzo nel mercato delle materie seconde. Occorre quindi una maggiore flessibilità sulle raccolte differenziate, anche in base alle diverse richieste del mercato stesso. I cittadini sono stanchi di vedere che i loro sforzi, nel separare in casa i rifiuti non vengono adeguatamente ricompensati e, contestualmente, si vedono aumentare, ogni anno, la tariffa comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani. **No alle raccolte differenziate che non sono destinate al reale recupero.**
- **Sostituire parzialmente il carbone che utilizziamo in Italia con i nostri rifiuti trasformati** e selezionati, proibire l’esportazione degli stessi all’estero, favorire l’utilizzo del Combustibile Solido Secondario (combustibile generato dalla trasformazione dei rifiuti) cioè combustibile di qualità presso tutte le centrali di produzione energetica che utilizzano il carbone e tutte le cementerie, come previsto dal D.M. n.22/13 del Ministero dell’Ambiente. Ciò permetterebbe di abbassare il livello dell’inquinamento atmosferico, di non “regalare” oltre 5 milioni di tonnellate all’anno di risorse ai paesi europei e di diminuire la bilancia economica energetica a sfavore dovuto all’importazione dei combustibili fossili.

6. Pagina web del sito del MINAMBIENTE

Il Comitato ha tra i suoi compiti quello di intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del pubblico informazioni utili in relazione alla produzione e all'utilizzo del CSS-Combustibile. A tale scopo ha promosso un sito web all'interno del sito istituzionale www.minambiente.it, attivo dal 13 ottobre 2016. All'interno delle pagine sono riportate informazioni relative alla costituzione del Comitato, alle attività svolte e le informazioni utili relative a definizione, classificazione, specificazione del CSS in accordo con la normativa tecnica nazionale e internazionale.

Nella seguente figura è riportata la struttura della pagina web dedicata.

<https://www.minambiente.it/comitato-css>



The image shows a screenshot of the website structure for the CSS Committee. At the top left is the logo of the Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, which consists of five stylized leaves in blue, green, yellow, and orange. To the right of the logo is the text "MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE". Below this is a horizontal navigation bar with five colored segments: "Acqua" (blue), "Aria" (green), "Energia" (yellow), "Natura" (dark green), and "Territorio" (orange). Below the navigation bar is a main menu with five items: "HOME", "IL MINISTRO" (with a dropdown arrow), "MINISTERO" (with a dropdown arrow), "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" (with a dropdown arrow), and "UFFICIO STAMPA". Below the main menu is a light blue header for the "Comitato CSS" section, containing the text "Comitato CSS" and "COMITATO CSS" (underlined). Below the header is a list of menu items, each preceded by a right-pointing chevron: "Il comitato", "Attività", "La Relazione Annuale", "La normativa tecnica", "La legislazione nazionale e comunitaria", "Definizioni", and "Contatti".

7. Conclusioni

Nel corso del biennio 2017-2018 il Comitato ha svolto il proprio ruolo di monitoraggio e di supporto al MATTM in merito a questioni che sono emerse e che hanno coinvolto lo stesso anche a livello europeo.

Il continuo aggiornamento della pagina web del Comitato CSS sul sito del Ministero dell'Ambiente, permette di soddisfare le esigenze crescenti che pervengono al Comitato di ottenere informazioni e dati relativi al comparto CSS combustibile. Ivi verranno implementate le funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo previste dalla normativa vigente.

Permane la diffidenza soprattutto da parte delle Autorità locali per quanto riguarda l'autorizzazione alla produzione ed utilizzo del CSSc, oltre ad un fraintendimento tra il termine CSS rifiuto e CSS combustibile (non rifiuto). Si conferma che, nonostante le informazioni messe a disposizione, nella maggior parte dei casi le discussioni sono originate da posizioni che tendono a screditare la possibilità di impiegare il CSS combustibile come se da tale pratica potessero derivare rischi per la salute e l'ambiente in generale. Tali posizioni non paiono supportati da dati oggettivi in quanto i limiti alle emissioni degli impianti che utilizzino CSS combustibile sono i medesimi cui sarebbero soggetti gli impianti se utilizzassero rifiuti, ed anzi, l'utilizzo del CSS combustibile garantisce sull'uso di un combustibile secondario con proprietà superiori. Ove, poi, venissero sostituiti combustibili convenzionali sarebbero imposti limiti alle emissioni sensibilmente più stringenti. In ogni caso il Comitato è orientato a discutere con tutti i portatori d'interesse i vari casi specifici per chiarire quali siano le condizioni che rendano possibile l'uso di combustibili secondari senza entrare nelle competenze degli organi regionali cui unicamente competono le scelte di programmazione e pianificazione nel settore dei rifiuti, ravvisando che in altri paesi i CSS sono utilizzati ormai da decenni senza che siano emerse specifiche criticità.

Il Comitato è convinto che un'effettiva partecipazione nelle decisioni riguardanti il rischio sanitario e ambientale consenta una più efficace adozione delle decisioni e migliori risultati attuativi. Tale principio è affermato anche nella disciplina europea su VIA e VAS e deve essere, perciò, sempre osservato come principio generale per la condivisione di scelte territoriali nelle quali possono essere coinvolti anche cittadini, soprattutto quando questi

non ne percepiscono alcun vantaggio ma, anzi, un'espropriazione di diritti fondamentali. È per questo che tale consapevolezza porta a una sempre minore disponibilità alla delega d'importanti decisioni alle autorità il cui virtuosismo è risultato negli anni piuttosto discutibile.

Il rapporto attuale e quello precedente hanno posto in evidenza lo stato del DM 22/2013, per il quale il Comitato ha suggerito alcune modifiche utili a renderne più efficace l'attuazione.

Persiste una importante difficoltà da parte del Comitato a reperire i dati relativi alle comunicazioni previste dall'art. 14 del D.M. n. 22 del 14 febbraio 2013.